Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 73° — **Roma - Martedì, 20 dicembre 1932 - Anno XI** — **Numero 292**

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare interruzioni nell'invio del periodico e poichè in seguito non riuscirebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di compiacersi di rinnovare al più presto il loro abbonamento, versando il corrispondente importo nel c/c postale 1/2640, a mezzo dell'apposito modulo allegato alla circolare-avviso ad essi spedita in questi giorni.

AVVISO PER I COMUNI DEL REGNO

Le somme dovute dai Comuni del Regno per gli abbonamenti obbligatori alla "Raccolta Ufficiale delle Leggi e Decreti„ nonchè alla "Gazzetta Ufficiale del Regno„ e risultanti dall'estratto conto trasmesso in questi giorni, debbono essere inviate, con ogni sollecitudine, alla Libreria dello Stato - Piazza Verdi - Roma, eseguendone il versamento nel c/c postale 1/2640 a mezzo dell'apposito modulo allegato all'estratto conto.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 3 novembre 1932, n. 1585.
Varianti all'ordinamento dei Regi corpi di truppe coloniali della Libia e a quello del Regio corpo dell'Eritrea.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 26 giugno 1927, n. 1013;
Visto l'ordinamento dei Regi corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica, approvato con R. decreto 3 settembre 1926, n. 1608, e modificato con R. decreto 18 maggio 1931, n. 901;
Visto l'ordinamento del Regio corpo di truppe coloniali dell'Eritrea, approvato con R. decreto 17 dicembre 1931, n. 1786;
Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la guerra e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono apportate le seguenti modificazioni ed aggiunte all'ordinamento dei Regi corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica approvato con R. decreto 3 settembre 1926, n. 1608, e modificato con R. decreto 18 maggio 1931, n. 901:

1° il terzo comma dell'art. 22 è sostituito dal seguente: « L'indennità giornaliera stessa è cumulabile con quella di residenza disagiata, per coloro che già ne sono provvisti, con le norme di cui all'art. 13 del presente ordinamento »;

2° nel primo comma dell'art. 28 alle parole: « è fatta eccezione pei marescialli » sono sostituite le seguenti: « è fatta eccezione per i marescialli ed i sergenti maggiori »;

3° nell'art. 30, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
« Parimenti, i sottufficiali che all'atto della destinazione nei Regi corpi come militari di truppa o, successivamente, all'atto della promozione a sergente, siano stati assegnati ad arma o corpo diversi da quelli di provenienza, possono — su proposta del rispettivo comandante del Regio corpo di truppe coloniali — conservare, rientrando nell'Esercito metropolitano, la nuova assegnazione. La decisione spetta al Ministero della guerra »;

4° nell'art. 44, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:
« L'indennità coloniale, il soprassoldo coloniale, e l'importo della razione viveri in contanti non sono dovuti ai predetti sottufficiali e militari di truppa, che continuino a prestar servizio presso il Ministero delle colonie o presso il Deposito centrale per le truppe coloniali dopo aver compiuto un periodo ininterrotto di appartenenza ad uno o più Regi corpi della durata di otto anni, se si tratta di sottufficiali che iniziarono tale periodo come militari di truppa, o di sei anni per tutti gli altri militari »;

5° nell'art. 70, dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:
« Il quadrupede di proprietà dell'Amministrazione può essere ceduto a pagamento ai militari indigeni dei reparti sahariani che ne facciano richiesta. Le norme per tale concessione saranno fissate dal Ministero delle colonie, di concerto con quello delle finanze, in analogia a quelle stabilite nel Regno per la cessione dei quadrupedi di agevolezza ».

Art. 2.

Sono apportate le seguenti modificazioni ed aggiunte all'ordinamento del Regio corpo di truppe coloniali dell'Eritrea, approvato con R. decreto 17 dicembre 1931, n. 1786:

1° nell'art. 9, dopo il penultimo comma è aggiunto il seguente:
« Nei casi normali le domande e le proposte di rimpatrio prima dello scadere della ferma o della rafferma sono decise dal Ministero della guerra »;

2° il primo comma dell'art. 30 è sostituito dal seguente:
« I sottufficiali e militari di truppa del Regio corpo debbono essere celibi o vedovi senza prole; è fatta eccezione per

i marescialli e sergenti maggiori di tutte le armi e corpi, per i maniscalchi raffermati nel Regio esercito e per i militari di truppa di alcune specialità, raffermati o non, che possono essere anche ammogliati in conformità delle disposizioni vigenti nel Regno »;

3° nell'art. 32, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

« I sottufficiali che, all'atto della destinazione nel Regio corpo come militari di truppa o, successivamente, all'atto della promozione a sergente, furono assegnati ad arma o corpo diversi da quelli di provenienza, possono — su proposta del comandante del Regio corpo — conservare, rientrando nell'Esercito metropolitano, la nuova assegnazione. La decisione spetta al Ministero della guerra »;

4° nell'art. 49, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

« L'indennità coloniale, il soprassoldo coloniale e l'importo della razione viveri in contanti non sono dovuti ai predetti sottufficiali e militari di truppa, che continuino a prestar servizio presso il Ministero delle colonie o presso il Deposito centrale per le truppe coloniali dopo aver compiuto un periodo ininterrotto di appartenenza ad uno o più Regi corpi della durata di otto anni, se si tratta di sottufficiali che iniziarono tale periodo come militari di truppa, o di sei anni per tutti gli altri militari ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 3 novembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO — GAZZERA — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1932 - Anno XI
Atti del Governo, registro 327, foglio 54. — MANCINI.

REGIO DECRETO 17 novembre 1932, n. 1586.

Rettifica dei numeri di mappa con i quali sono distinti in catasto gli immobili ceduti dal comune di Pieve di Cadore allo Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto Reale 12 febbraio 1930, n. 97, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 marzo 1930, n. 57, col quale si autorizzava il Governo del Re ad accettare dal comune di Pieve di Cadore la cessione gratuita di alcuni immobili siti nel Comune predetto, per uso militare;

Ritenuto che in detto decreto Reale gli immobili sono indicati come distinti in catasto con i numeri di mappa 492, 454 e 455, mentre nell'atto stipulato il 25 luglio 1929, per la cessione gratuita predetta, gli immobili stessi sono designati con i numeri di mappa 492, 554 e 555, quali effettivamente risultano dal catasto;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I numeri di mappa, con i quali sono distinti in catasto gli immobili oggetto della cessione gratuita fatta dal comune di Pieve di Cadore allo Stato, sono i seguenti: 492, 554 e 555.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 novembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1932 - Anno XI
Atti del Governo, registro 327, foglio 57. — MANCINI.

REGIO DECRETO 1° dicembre 1932, n. 1587.

Prelevamento di L. 25.000.000 dal fondo di riserva per opere straordinarie per conto dell'Azienda autonoma statale della strada.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 17 maggio 1928, n. 1094, che ha istituito l'Azienda autonoma statale della strada;

Visto l'art. 4 della legge 24 marzo 1932, n. 316, che ha approvato il bilancio di previsione dell'Azienda suddetta per l'esercizio 1932-33;

Ritenuta la necessità di aumentare l'assegnazione inscritta nell'indicato bilancio al capitolo 36 concernente le riparazioni straordinarie, sistemazioni saltuarie, costruzione di ponti, ecc. lungo le strade statali, onde provvedere alle spese occorrenti per le normali esigenze dei servizi;

Considerato che al relativo fabbisogno di complessive L. 25 milioni può farsi fronte mediante prelevamento dal fondo di riserva per opere straordinarie il quale presenta la disponibilità di L. 122.731.867,23 per effetto di precedenti prelevamenti;

Ritenuto che l'indicata disponibilità è depositata in conto corrente presso la Cassa depositi e prestiti e che è inscritta ai residui attivi del capitolo 15 ed ai residui passivi del capitolo 39 per l'esercizio in corso;

Sentito il Consiglio di amministrazione dell'Azienda suddetta;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva anzidetto è autorizzato il prelevamento di L. 25.000.000, da versare all'Azienda autonoma statale della strada con imputazione al seguente capitolo nell'entrata del bilancio di detta Azienda per il corrente esercizio:

Cap. 12-*bis* (di nuova istituzione) — Prelevamento dal fondo di riserva per opere straordinarie, L. 25.000.000.

Di eguale somma è aumentato lo stanziamento del capitolo 36 « Riparazioni straordinarie, consolidamenti, opere di difesa, rettifiche e sistemazioni saltuarie, ecc. » nella spesa del bilancio medesimo.

In dipendenza di detto prelevamento restano diminuiti di L. 25.000.000 i fondi residui inscritti al capitolo 15 dell'entrata (conto corrente speciale presso la Cassa depositi e prestiti pel versamento del fondo di riserva per opere straordinarie), e 39 della spesa (fondo di riserva per opere straordinarie).

Questo decreto sarà comunicato al Parlamento unitamente al rendiconto consuntivo dell'Azienda autonoma statale della strada per l'esercizio 1932-33.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

DI CROLLALANZA — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1932 - Anno XI
Atti del Governo, registro 327, foglio 62. — MANCINI.

REGIO DECRETO 25 agosto 1932, n. **1588.**

Contributo dovuto dallo Stato al comune di Pallanza per la diretta amministrazione delle scuole elementari dell'ex comune di Cavandona.

N. 1588. R. decreto 25 agosto 1932, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, il contributo dovuto dallo Stato al comune di Pallanza per la diretta amministrazione delle scuole elementari dell'ex comune di Cavandona viene determinato in annue L. 6616,02 per il periodo dal 1° gennaio 1928 al 30 novembre 1930, ed in annue lire 5656,02 dal 1° dicembre 1930 al 31 dicembre 1930.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1932 - Anno XI

REGIO DECRETO 25 agosto 1932, n. **1589.**

Contributo dovuto dallo Stato al comune di Aquila per la diretta amministrazione delle scuole elementari dell'ex comune di Preturo.

N. 1589. R. decreto 25 agosto 1932, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, il contributo dovuto dallo Stato al comune di Aquila per la diretta amministrazione delle scuole elementari dell'ex comune di Preturo viene determinato in annue L. 63.654,15 per ciascuno degli esercizi finanziari 1928-29 e 1929-30, in L. 58.622,99 per l'esercizio 1930-31, ed in L. 26.867,52 per il semestre 1° luglio-31 dicembre 1931.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1932 - Anno XI

REGIO DECRETO 25 agosto 1932, n. **1590.**

Contributo dovuto dallo Stato al comune di Terni per la diretta amministrazione delle scuole elementari dell'ex comune di Collestatte.

N. 1590. R. decreto 25 agosto 1932, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, il contributo dovuto dallo Stato al comune di Terni per la diretta amministrazione delle scuole elementari dell'ex comune di Collestatte viene determinato in L. 42.583,74 per l'esercizio finanziario 1927-28, in L. 42.083,74 per ciascuno degli esercizi finanziari 1928-29 e 1929-30, in L. 38.869,09 per l'esercizio finanziario 1930-31, ed in L. 17.639,31 per il semestre 1° luglio-31 dicembre 1931.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1932 - Anno XI

REGIO DECRETO 13 agosto 1932, n. **1591.**

Annullamento dei contributi scolastici degli ex comuni di Suna e Cavandona.

N. 1591. R. decreto 13 agosto 1932, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, vengono annullati, a decorrere dal 1° gennaio 1928, i contributi scolastici già liquidati a carico degli ex comuni di Suna e Cavandona col R. decreto 8 dicembre 1927, n. 2776.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1932 - Anno XI

REGIO DECRETO 13 agosto 1932, n. **1592.**

Annullamento dei contributi scolastici del soppresso comune di Revigliasco Torinese.

N. 1592. R. decreto 13 agosto 1932, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, vengono annullati, a decorrere dal 1° gennaio 1929, i contributi scolastici già liquidati a carico del soppresso comune di Revigliasco Torinese col R. decreto 21 luglio 1927, n. 1869.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1932 - Anno XI

REGIO DECRETO 17 novembre 1932, n. **1593.**

Approvazione del nuovo statuto della Regia deputazione di storia patria per l'Umbria.

N. 1593. R. decreto 17 novembre 1932, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene approvato il nuovo statuto della Regia deputazione di storia patria per l'Umbria, in sostituzione di quello approvato col R. decreto 22 maggio 1898, n. 426.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1932 - Anno XI

REGIO DECRETO 24 settembre 1932.

Passaggio in ruolo dell'agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Milano sig. Conti Rodolfo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto Ministeriale, in data 4 settembre 1925, n. 4084, col quale, fra gli altri, il sig. Conti Rodolfo venne autorizzato a continuare nell'esercizio della professione quale agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Milano;

Vista la domanda, in data 21 luglio 1932-X, con la quale il predetto Conti ha chiesto di essere ammesso nel ruolo degli agenti di cambio di detta Borsa;

Esaminata la posizione del menzionato sig. Conti, in ordine all'attività professionale finora da lui svolta come agente di cambio in soprannumero;

Visti i pareri favorevoli espressi dal Sindacato degli agenti di cambio, dalla Deputazione di borsa e dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Milano;

Visto il R. decreto-legge n. 815 del 30 giugno 1932-X;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il sig. Conti Rodolfo è nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Milano, restando revocata l'autorizzazione concessa allo stesso, con il menzionato decreto Ministeriale 4 settembre 1925, per l'esercizio della professione quale agente di cambio in soprannumero.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 24 settembre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 novembre 1932 - Anno XI
Registro n. 9 Finanze, foglio n. 120. — GUALTIERI.

(7652)

DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1932.

Autorizzazione alla Società Reale mutua di assicurazione, con sede in Torino, ad esercitare la riassicurazione in tutti i rami danni, nonchè nel ramo vita.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473, il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito nella legge 11 febbraio 1926, n. 254, ed il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2100, convertito nella legge 20 maggio 1928, n. 1133, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Vista la domanda presentata dalla Società Reale mutua di assicurazione, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare la riassicurazione nel ramo vita ed in tutti i rami danni;

Visto l'art. 17 dello statuto sociale approvato in data 29 aprile 1931, pubblicato nel Bollettino ufficiale delle Società per azioni, parte I, n. XXI, del 21 maggio 1931-X;

Udito il parere del Comitato tecnico per la previdenza sociale e le assicurazioni private;

Decreta:

La Società Reale mutua di assicurazione, con sede sociale in Torino, è autorizzata ad esercitare nel Regno la riassicurazione in tutti i rami danni, nonchè la riassicurazione nel ramo vita.

Roma, addì 28 novembre 1932 - Anno XI

p. Il Ministro: ASQUINI.

(7721)

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1932.

Revoca della autorizzazione concessa alla Cassa rurale laica depositi e prestiti di Aidone per l'esercizio del credito agrario.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, che reca provvedimenti circa l'ordinamento del credito agrario nel Regno, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e modificato con il R. decreto-legge 29 luglio 1928, n. 2085, convertito in legge con la legge 20 dicembre 1928, n. 3130;

Visto l'art. 47, 3° comma, delle norme regolamentari per l'esecuzione del precitato R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvate col decreto interministeriale del 23 gennaio 1928, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 febbraio successivo, n. 27, e modificate con decreti interministeriali del 18 giugno 1928 e del 10 maggio 1930 pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 luglio 1928, n. 154, e del 14 giugno 1930, n. 139;

Ritenuto che la Cassa rurale laica depositi e prestiti di Aidone fu autorizzata a compiere operazioni di credito agrario di esercizio previste dall'art. 2 del R. decreto-legge predetto, nel territorio dello stesso Comune, quale ente intermediario della Sezione di credito agrario del Banco di Sicilia, con provvedimento della Sezione medesima del 30 giugno 1928, ai sensi dell'art. 33 delle norme regolamentari sopra menzionate;

Vedute le proposte formulate dalla Sezione di credito agrario del Banco di Sicilia con nota 23 novembre 1932, n. 17739;

Decreta:

È revocata l'autorizzazione ad esercitare il credito agrario già concessa alla Cassa rurale laica depositi e prestiti di Aidone.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 dicembre 1932 - Anno XI

Il Ministro: ACERBO.

(7690)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 50-644 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Marinic Caterina fu Michele Cepic e della fu Persolja Caterina, nata a Vedrignano (San

Martino di Quisca) il 9 gennaio 1863 e residente a Vedrignano (San Martino di Quisca), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marini ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Marinic Pietro fu Giuseppe, nato a Vedrignano il 1° aprile 1899, figlio;
Marinic Veronica di Giuseppe Zorzut, nata a Vedrignano il 27 aprile 1902, nuora;
Marinic Pietro di Pietro, nato a Vedrignano il 6 febbraio 1924, nipote;
Marinic Rosa di Pietro, nata a Vedrignano l'8 ottobre 1929, nipote.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di San Martino di Quisca, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 27 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(7124)

N. 50-642 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Marinic Antonio fu Antonio e della fu Giuseppina Cigale, nato a Vedrignano (San Martino di Quisca) il 28 marzo 1872 e residente a Vedrignano (San Martino di Quisca), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marini ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Marinic Margherita di Feri Elena, nata a Quisca il 24 aprile 1881, moglie;
Marinic Marcella, nata a Vedrignano il 1° aprile 1912, figlia;
Marinic Giuseppe, nato a Vedrignano il 1° febbraio 1914, figlio;
Marinic Emilia, nata a Quisca il 7 giugno 1919, figlia;
Marinic Stefania, nata a Quisca il 7 luglio 1921, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di San Martino di Quisca, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 27 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(7125)

N. 50-640 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Marinic Antonio fu Antonio e di Tinta Maria, nato a Vedrignano (San Martino di Quisca) il 17 settembre 1900 e residente a Vedrignano (San Martino di Quisca), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marini ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Marinic Paolina fu Giuseppe Marinic, nata a Vedrignano il 9 giugno 1906, moglie;
Marinic Dragica, nata a Vedrignano il 18 febbraio 1924, figlia;
Marinic Antonio, nato a Vedrignano il 10 maggio 1927, figlio;
Marinic Stanislao, nato a Vedrignano il 4 gennaio 1930, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di San Martino di Quisca, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 27 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(7127)

N. 50-637 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Marinic Biagio fu Biagio e della fu Vidic Teresa, nato a Salona d'Isonzo il 23 gennaio 1867 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marini ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Marinic Caterina fu Andrea Bizjak, nata a Gorizia il 29 aprile 1869, moglie;
Marinic Maria, nata a Gorizia il 6 dicembre 1904, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 27 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(7130)

N. 50-636 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Marinic Francesco di Rodolfo e di Emilia Markocic, nato a San Martino di Quisca il 12 marzo 1921 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marini ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 27 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(7131)

N. 50-635 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Marinig Francesco fu Luca e della fu Maria Chien, nato a Gorizia, il 3 settembre 1862 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marini ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 27 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(7132)

N. 50-634 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Marinic Giuseppe di Giuseppe e di Agnese Stanich, nato a San Martino di Quisca il 13 aprile 1886 e residente a San Martino di Quisca, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marini ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Marinic Maria fu Giovanni Serovia, nata a Gorizia il 7 febbraio 1887, moglie;
Marinic Riccardo, nato a Gorizia il 21 settembre 1913, figlio;
Marinic Giuseppe, nato a Gorizia il 27 dicembre 1917, figlio;
Marinic Darina, nata a Gorizia il 6 novembre 1919, figlia;
Marinic Lidia, nata a Gorizia il 9 ottobre 1922, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 27 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(7133)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per l'agricoltura e le foreste ha presentato alla Ecc.ma Presidenza del Senato del Regno, nella seduta del 13 dicembre 1932-XI, il seguente disegno di legge: « Conversione in legge del R. decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1543, che detta norme integrative del R. decreto-legge 30 giugno 1932, n. 866, recante provvedimenti a favore dei bachicoltori ».

(7734)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Scioglimento d'ufficio di cooperativa.

Si avverte che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del R. decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882, la Società anonima cooperativa « La Fiamma », con sede in Candela, non avendo per due anni consecutivi depositato al Ministero delle corporazioni il bilancio annuale e non avendo in detto periodo compiuto atti di amministrazione o di gestione, sarà dichiarata sciolta ad ogni effetto di legge con decreto del Ministro per le corporazioni, da emanarsi trascorso un mese dalla presente inserzione.

Chiunque vi abbia interesse può fare opposizioni o comunicazioni al Ministero delle corporazioni entro il termine citato.

(7724)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Soppressione del Consorzio di irrigazione « Prati e Maceri » in provincia di Verona.

Con decreto Reale 22 settembre 1932-X, registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 1932-XI al registro 17 Ministero agricoltura e foreste, foglio n. 68, è stato soppresso il Consorzio di irrigazione « Prati e Maceri » e ne sono state trasferite le funzioni al Consorzio di bonifica « Ronego » (Verona).

(7725)

Costituzione del Consorzio per la sistemazione e manutenzione della strada interpoderale di Barcaglione per l'Allodola in provincia di Ancona.

Con Regio decreto in data 20 ottobre 1932-X, registrato alla Corte dei conti addì 18 novembre 1932, al registro n. 17, foglio n. 126, è stato costituito il Consorzio per la sistemazione e manutenzione della strada interpoderale Barcaglione per l'Allodola in comune di Ancona.

(7726)

Costituzione del Consorzio per la sistemazione e manutenzione della strada interpoderale Castello di Gualdo-Castelluccio in provincia di Terni.

Con Regio decreto in data 27 ottobre 1932-X, registrato alla Corte dei conti addì 21 novembre 1932, al registro n. 17, foglio n. 202, è stato costituito il Consorzio per la sistemazione e la manutenzione della strada interpoderale Castello di Gualdo-Castelluccio in comune di Narni (Terni).

(7727)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Avviso diffida.

Si prevengono le Amministrazioni dei giornali e delle riviste, le Agenzie d'informazioni, ecc., che nessuna associazione è ritenuta obbligatoria pel Ministero dei lavori pubblici se non è dal medesimo richiesta direttamente o per mezzo di librai.

Di tutte le pubblicazioni periodiche, pertanto, le quali, non richieste, perverranno al detto Ministero, non potrà essere domandato e conseguito il pagamento del prezzo d'associazione, e il Ministero stesso non si ritiene obbligato a respingerle.

Si avverte inoltre che anche la Biblioteca del Ministero dei lavori pubblici non farà luogo al pagamento delle pubblicazioni inviatele senza sua diretta richiesta, nè si riterrà tenuta ad assumere l'abbonamento.

(7728)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avviso di rettifica.

Nella pubblicazione del bollettino delle obbligazioni 5 % create pei lavori di sistemazione del Tevere, apparso in foglio di supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 3 dicembre 1932-XI, alla 38ª estrazione (pagina 4) dopo il numero 16333 deve leggersi il numero 16351 in luogo di 10351 erroneamente indicato.

(7735)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. Iª PORTAFOGLIO

N. 259.

Media dei cambi e delle rendite

del 17 dicembre 1932 - Anno XI

S. U. America (Dollaro)	19.52
Inghilterra (Sterlina)	64.40
Francia (Franco)	76.24
Svizzera (Franco)	375.70
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	4.25
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.712
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	17.10
Cecoslovacchia (Corona)	58.12
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	3.36
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.672
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.34
Olanda (Fiorino)	7.877
Polonia (Zloty)	219 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	160 —
Svezia (Corona)	3.535
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	78.50
Id. 3,50 % (1902)	76.50
Id. 3 % lordo	54.675
Consolidato 5 %	85.775
Buoni novennali Scadenza 1941	101.425
Id. id. Id. 1934	100.65
Id. id. Id. 1940	101.525
Obbligazioni Venezie 3,50 %	85.675

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.